

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura)

### 5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

Presidenza del Presidente MACALUSO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE REDIGENTE

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri)

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 23, 29  
PACINI (DC), relatore alla Commissione . . . 24

La seduta ha inizio alle ore 12,10.

TALASSI GIORGI RENATA,  
segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE REDIGENTE

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976).

(Seguito della discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Pacini, Mingozi, Schietroma, Branca, Pinto, Martinazzoli, Signori, Finessi, Carnesella, Sgherri, Tanga, Rosa, Santonastaso, Fabbri Fabio, Masullo, Zavattini, Benaglia, Sassone e Balbo.

I colleghi sanno che una Sottocommissione ha nel frattempo lavorato per la elaborazione di un nuovo testo degli articoli del disegno di legge, quale è quello che oggi ci viene sottoposto.

Prego il senatore Pacini di riferire sui lavori della Sottocommissione e sul nuovo testo dalla stessa predisposto.

PACINI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, riprendiamo il dibattito sul disegno di legge che riguarda la tutela della fauna e la disciplina dell'esercizio della caccia dopo un periodo abbastanza lungo, durante il quale la Sottocommissione, a suo tempo costituita, ha proceduto ad un esame approfondito del testo iniziale, confrontandolo con tutta una serie di osservazioni e proposte che sono scaturite non solo nel corso del dibattito in Commissione, ma anche da iniziative di associazioni venatorie e naturalistiche; e tenendo conto, tra l'altro, di quella che era un'opinione che si andava sempre più acuitizzando in ordine al problema della caccia e della difesa della natura, che in questo momento è particolarmente oggetto di attenzione anche da parte del Senato attraverso la Commissione ecologica, alla quale il presente disegno di legge è stato sottoposto per il relativo parere.

Non è stato un lavoro molto semplice, per la verità, e credo che ciò giustifichi il lungo periodo che abbiamo trascorso nei lavori della Sottocommissione. La materia, come a tutti è noto, è abbastanza complessa e la Sottocommissione ha cercato di procedere nella maniera migliore facendo una serie di proposte che hanno poi consentito di elaborare il testo del disegno di legge che stamane vi è stato presentato.

Debbo fare osservare che probabilmente il testo al nostro esame avrà ancora bisogno di modifiche e correzioni; e vorrei anche aggiungere che la Sottocommissione, oltre ad esaminare proposte ed osservazioni che sono scaturite dai suoi stessi membri e da ambienti esterni al Parlamento, ha tenuto conto (e credo che questo sia un fatto che meriti di essere rilevato con compiacimento

anche per l'interesse che può generare) di una petizione, che è stata presentata al Senato in base all'articolo 50 della Costituzione e agli articoli 140 e 141 del nostro Regolamento. Questa petizione era stata presentata dal comitato di coordinamento tra le associazioni della protezione della natura del Lazio, e noi abbiamo tenuto conto non solo dello spirito che informava la petizione stessa, ma anche di alcune osservazioni che abbiamo ritenuto di introdurre in determinati articoli del testo del disegno di legge.

La cosa, ripeto, è abbastanza interessante perchè, stando alle informazioni in mio possesso, credo sia la prima volta che il Senato si trova a recepire nel merito una petizione.

La Sottocommissione non ha soltanto valutato questi aspetti, ma ha anche tenuto conto di quella che era una proposta di direttiva della Commissione europea per la salvaguardia della natura; una proposta che ancora non è stata resa definitiva, ma della quale tuttavia la Sottocommissione ha accolto alcune indicazioni, in modo particolare per quanto riguarda le specie di uccelli da salvaguardare.

In proposito (ma credo che la cosa sia nota a tutti) sembra che da parte del Governo sia stata assunta un'iniziativa per una proposta di legge che, almeno da quello che risulta, tende a dare applicazione ad una Convenzione internazionale del 1950 che riguarda la salvaguardia degli uccelli. Debbo dire che tale iniziativa sembra abbastanza anormale, non solo perchè viene assunta nel momento in cui il Parlamento si accinge ad approvare una legge sulla tutela della fauna e l'esercizio della caccia, ma anche perchè fa riferimento ad una normativa del 1950 proprio quando la stessa Commissione europea sta predisponendo una regolamentazione *ad hoc*. Quindi, si tratta di un'iniziativa che appare inopportuna nel tempo e che genera alcune perplessità.

Debbo aggiungere che, a giudizio della Sottocommissione, il testo del disegno di

legge che noi sottoponiamo alla vostra considerazione è certamente un testo più avanzato della stessa proposta di normativa europea; quindi, credo che esso rappresenti un fatto innovativo e originale nella legislazione europea che riguarda la tutela della fauna e l'esercizio della caccia.

Il presente testo, peraltro, secondo le indicazioni emerse nel dibattito con cui affrontammo inizialmente l'esame del disegno di legge, contiene nei primi tre articoli la filosofia che lo informa completamente. Cioè, nei primi tre articoli si enunciano i valori intorno ai quali abbiamo costruito tutta la normativa: valori che sono di carattere culturale e che si riferiscono naturalmente a tutto il complesso di costumi e di consuetudini che sono presenti nel nostro paese.

Direi che questo aspetto d'impostazione culturale del provvedimento è stato positivamente rilevato nella discussione avvenuta all'interno della Commissione ecologica che si è interessata della formulazione del parere, e credo che debba costituire l'elemento fondamentale intorno al quale orientare il nostro dibattito. Aggiungo anche che, tenendo conto del parere espresso dalla Commissione per gli affari costituzionali, noi abbiamo rivisto più di una volta, adattandola alle osservazioni che erano state fatte, tutta la normativa in modo da rispettare al massimo le competenze delle Regioni. Infatti, il testo del disegno di legge detta dei principi ai quali attenersi, sia per quanto riguarda la legislazione regionale, sia per quanto riguarda le competenze che sono riservate ai livelli nazionali. Di conseguenza, credo si possa dire che da parte della Sottocommissione si è tenuto conto sia delle osservazioni della Commissione per gli affari costituzionali, sia del principio affermato in sede di dibattito dalla Commissione ecologica.

Fatte queste premesse, ritengo di poter passare ad una valutazione, sia pure generale, del testo al nostro esame. Si rileverà che il titolo I riguarda appunto l'impostazione culturale e politica del disegno di legge, mentre nel titolo II si affermano

quelle che sono le competenze amministrative delle Regioni, si danno delle indicazioni per quanto riguarda la struttura del territorio nazionale e si recepiscono le tradizioni e le consuetudini relative all'esercizio della caccia e all'uso del territorio nella zona delle Alpi. Sempre nel titolo II, si danno anche indicazioni dei piani che le Regioni debbono predisporre per gli interventi nel settore della caccia. In sede di esame degli articoli in modo più particolareggiato, si noterà come in queste norme abbiamo cercato di dare degli orientamenti circa le funzioni che le Regioni sono chiamate a svolgere.

Già nel titolo II abbiamo introdotto una normativa che riguarda direttamente anche la difesa delle colture agricole dai danni cui le stesse possono essere esposte con la presenza della selvaggina. Questa, tra l'altro, è una delle osservazioni che abbiamo recepito e che proveniva direttamente dalle indicazioni fornite dalla Commissione agricoltura della Camera, la quale aveva esaminato nella precedente legislatura il testo del disegno di legge.

Il titolo III stabilisce i principi validi per tutto il territorio nazionale per quanto riguarda l'esercizio venatorio; definisce tra l'altro i mezzi consentiti per la caccia ed anche il principio che tutto il territorio nazionale è sottoposto al regime di caccia controllata.

Abbiamo cercato di dare puntuali indicazioni sui mezzi della caccia ed affermato quanto d'altra parte avviene nella situazione concreta del diritto venatorio, e cioè che in Italia, ripeto, si è sottoposti al regime di caccia controllata, ovvero con limitazioni di specie, di tempo e di luogo, dando a questo principio un carattere di uniformità per tutto il territorio nazionale.

Titolo IV: è stato lungamente discusso dalla Sottocommissione tenendo conto, come ho detto inizialmente, non soltanto dei pareri provenienti da associazioni venatorie o naturalistiche, ma soprattutto di quelli pervenuti da parte del Laboratorio di biologia applicata alla caccia, di altri istituti scientifici e dell'università di Camerino.

Riguardo a questo particolare articolo, nell'ultima riunione della Sottocommissione, tenendo conto della proposta di informativa europea e di alcune osservazioni fatte dal collega Fabbri, abbiamo provveduto ad esaminare le specie cacciabili di selvaggina riducendole ad otto-nove.

Credo che l'elenco che andremo ad esaminare sia notevolmente ridotto e tale da tener conto delle osservazioni più restrittive che sono state fatte, delle quali ci siamo fatti carico dovendo anche tener presente la situazione particolare del nostro paese e delle esigenze espresse da varie situazioni particolari.

Si danno, inoltre, in questo titolo le indicazioni per quanto riguarda specificamente le Regioni, ai fini del controllo della fauna e vengono stabiliti criteri per l'importazione di selvaggina dall'estero, oltre le norme per il calendario venatorio. Questo articolo ha un particolare significato al momento, se teniamo presente che negli ultimi tempi siamo stati sollecitati dalla stampa (fra l'altro per alcuni casi verificatisi in Toscana) ad una attenzione specifica nei riguardi della introduzione nel nostro paese di selvaggina ammalata.

Il titolo V è di particolare interesse perchè detta criteri certamente innovativi, nel senso che introduce il principio della gestione sociale del territorio.

Che cosa si è inteso fare con questa normativa? Noi riteniamo che le Regioni abbiano la facoltà di recepire organismi forestali da destinare alla tutela della selvaggina, anche limitatamente all'esercizio venatorio, ma pensiamo che sia la gestione del territorio che quella della caccia debbano essere attuate con la partecipazione non soltanto delle associazioni venatorie, ma anche di tutti coloro che hanno interesse al settore, che non è soltanto il settore della caccia, ma quello più ampio della difesa della fauna e della natura.

Introduciamo il principio che le Regioni possono sollecitare e costituire organismi democratici di partecipazione per la gestione del territorio, che deve essere scelto anche sulla base di una proposta fatta dal collega Fabbri (non recepita nel testo perchè

è stata saltata nella battitura). Il territorio, cioè, deve essere recepito dalla Regione d'intesa con gli enti locali per determinare un'armonia fra tali istituzioni nella scelta e nella gestione del territorio. Questo specifico argomento, ripeto, è stato omissso nel testo per un difetto di battitura, ma lo reinseriremo man mano che andremo avanti nella discussione.

In questo titolo si danno anche ulteriori indicazioni per quanto riguarda la regolamentazione e l'autorizzazione degli appostamenti fissi di caccia. I colleghi sanno che si tratta di un elemento sul quale nel nostro paese si è aperto un grosso dibattito in quanto ad esso è legato il problema della cattura degli uccelli.

È chiaro che non si può andare a caccia in appostamenti fissi se non ci sono richiami artificiali e naturali; un cacciatore può essere abituato ad imitare il canto degli uccelli, ma l'uccello vivo ha tutt'altro risultato. Mentre l'articolo 3, che fa parte della premessa culturale e politica del disegno di legge, prevedeva l'abolizione totale della uccellazione su tutto il territorio nazionale, noi abbiamo introdotto tale elemento non soltanto per consentire l'esercizio della caccia negli appostamenti fissi, ma anche per permettere la cattura di uccelli a scopi amatoriali e scientifici.

Abbiamo consentito la possibilità di catturare uccelli vivi attraverso una regolamentazione che deve essere stabilita dalle Regioni, le quali possono autorizzare gli enti pubblici (controllati comunque dalla Regione) alla cattura di uccelli vivi per gli scopi già detti, stabilendone la quantità e la specie in maniera predeterminata. Il fatto, pertanto, investe gli enti pubblici e non i privati.

Si danno, inoltre, indicazioni per la cattura di animali a scopi scientifici e amatoriali ed anche per quanto riguarda gli allevamenti a scopo alimentare. In questo settore esiste la grande possibilità di avviare allevamenti — dai fagiani, alle quaglie e ad altre specie di selvaggina — largamente utilizzati a scopo alimentare. Stabiliamo anche una precisa normativa. Dirò ancora che, in relazione ad una proposta avanzata dal

collega Fabbri in sede di Sottocommissione, abbiamo recepito il principio che si possano istituire centri di allevamento di selvaggina pubblici ed anche privati nei quali viene assolutamente vietato l'esercizio venatorio, regolamentati e controllati con norme di carattere regionale.

Nel titolo VI, si dettano le norme per ottenere l'abilitazione all'esercizio della caccia. Qui abbiamo accolto anche il principio della vecchia legge, definendolo più puntualmente per le materie di esame: deve essere sostenuto un esame e ottenendo l'abilitazione si può avere, di conseguenza, anche la licenza di armi per uso caccia.

Inoltre, chi ottiene la licenza per la prima volta, per un certo periodo di tempo deve essere accompagnato nell'esercizio della caccia; aver superato l'esame non è sempre sufficiente in quanto, nel momento in cui ci si trova impegnati in una battuta di caccia, si presentano problemi ed aspetti di carattere concreto per i quali soltanto un cacciatore provetto può dare gli opportuni consigli al giovane cacciatore, perchè acquisisca un'esperienza tale da essere sufficientemente rispettoso delle leggi e delle norme di comportamento indispensabili nel momento in cui si usano le armi.

Nel titolo VII, diamo anche indicazioni per quanto riguarda le tasse di concessione regionale, per gli appostamenti fissi, per le aziende faunistiche e le riserve, stabilendo la ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza del porto d'armi per uso caccia nella misura del 60 per cento alle associazioni venatorie e del 40 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la cui denominazione, con un apposito articolo, si è provveduto a modificare: prima veniva chiamato Laboratorio applicato alla caccia.

Credo che questo titolo sia importante e significativo in quanto, nel momento in cui stabiliamo le tasse e la ripartizione di esse, veniamo a dare un grosso contributo sostanziale alle associazioni venatorie per la realizzazione dei compiti di cui sono state investite, non più legato soltanto al concetto di sport. Quindi, le associazioni venatorie hanno anche un compito di difesa

della fauna, di miglioramento della conoscenza venatoria dei cacciatori ed impegni più formativi e culturali in questo settore.

È notevole anche il contributo del 40 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, un organismo di carattere scientifico che dovrà servire da sostegno a tutte le azioni che verranno svolte dalla Regione ed a quelle che sono le competenze non soltanto del Ministero dell'agricoltura, ma anche del Comitato tecnico venatorio nazionale, che abbiamo previsto al titolo I (articolo 4).

Nello stesso titolo si prevede, come precedentemente accennato, il principio della istituzione di fondi regionali per la tutela della produzione agricola che può essere danneggiata dalla selvaggina, dando indicazioni per la regolamentazione da parte delle Regioni di tali fondi per l'erogazione dei risarcimenti richiesti.

Il titolo VII riguarda la vigilanza venatoria, i suoi poteri ed i suoi compiti. Non credo sia necessario soffermarsi ulteriormente sull'argomento perchè si tratta di norme che abbiamo recepito dalla vecchia legislazione, aggiornandole per alcuni aspetti particolari.

In altri articoli, abbiamo previsto che soprattutto le associazioni venatorie tengano ulteriori corsi di informazione per agenti venatori, indicati dalle associazioni stesse, così da metterli in condizioni di applicare adeguatamente questo tipo di normativa e di conseguenza di svolgere adeguatamente il loro compito di tutela della fauna.

Al titolo IX, stabiliamo il riconoscimento delle associazioni venatorie, i criteri attraverso i quali il Ministero provvede al riconoscimento delle stesse ed anche come debbono avvenire le iscrizioni da parte dei cacciatori alle associazioni venatorie, in una visione più ampia e corretta delle funzioni svolte dalle medesime.

Il titolo X contempera le disposizioni penali e le sanzioni amministrative. Debbo dire che in proposito occorrerà un momento di riflessione ulteriore da parte della Commissione, non solo perchè ci sono alcune correzioni da apportare per ovviare ad

eventuali errate interpretazioni, ma anche perchè con questo titolo noi abbiamo veramente stabilito una serie di norme che sono piuttosto pesanti, per lo meno più pesanti e più rigide rispetto al passato. Abbiamo voluto, cioè, stabilire una serie di criteri che scoraggiano qualsiasi tentativo di infrazione nei riguardi delle norme di cui al titolo X. È certo che la pesantezza che noi abbiamo previsto può essere accolta dalla Commissione, ma può essere rivista, anche perchè vi sono delle perplessità da parte di alcuni colleghi, i quali ritengono che si sia forse calcata un po' troppo la mano nelle sanzioni.

Il titolo XI riguarda le norme transitorie e le disposizioni di attuazione della legge. Questo titolo è uno dei punti cruciali di tutto il dibattito, intorno al quale abbiamo ricevuto osservazioni da ogni parte; ma è certamente uno dei punti nodali della intesa che si è realizzata tra tutte le forze politiche. Mi riferisco al problema delle riserve. Abbiamo previsto che l'attuale regime delle riserve possa durare ancora per tre anni; ma alla scadenza dei tre anni prevediamo che, là dove esistano le condizioni di ambiente e di strutture, là dove veramente sia necessario l'intervento per difendere l'ambiente naturale e la fauna, specialmente nelle zone alpine ma anche nelle zone umide e in altre parti del territorio nazionale, queste riserve siano trasformate in riserve faunistiche dove è consentito l'abbattimento della selvaggina su piani preordinati e approvati dalla Regione, sia per quanto riguarda la quantità che le specie.

Abbiamo, cioè, sostanzialmente trasformato il vecchio criterio di riserva, non solo con questo principio del passaggio dalla vecchia concezione privatistica della riserva alla nuova concezione di riserve faunistiche, dove lo spirito che anima la norma è quello della difesa dell'ambiente e della fauna, ma anche perchè la Regione, intervenendo, stabilisce i criteri di gestione delle riserve faunistiche, che non sono lasciate all'iniziativa privata, ma si realizzano nell'ambito di un rapporto tra coloro che vogliono costituire la zona faunistica e la Regione; quindi un rapporto che dà mag-

giore socialità ad un'iniziativa che in questo settore viene ritenuta necessaria per difendere l'ambiente e la fauna.

Vi è poi un ulteriore articolo con il quale si stabiliscono le norme transitorie per il personale dei comitati della caccia; nell'ultima riunione della Sottocommissione abbiamo ritenuto opportuna anche una norma transitoria che riguarda il personale dell'Ente protezione della selvaggina, un personale estremamente limitato ma che per effetto di questo provvedimento verrebbe a trovarsi probabilmente in una situazione molto delicata e addirittura di fronte alla prospettiva della mancanza di occupazione, perchè, venendo meno le ragioni stesse per cui a suo tempo venne costituito detto ente, certamente mancherebbero i finanziamenti. Prevediamo l'aggregazione, se si può usare questo termine, del personale dell'Ente protezione della selvaggina al personale contemplato nella legge n. 70, che riguarda appunto il trasferimento del personale del parastato e degli enti che vengono disciolti ad altri organismi.

Voglio aggiungere, a conclusione di questa esposizione, che, proprio tenendo conto della volontà espressa dalle diverse parti e della esigenza di adeguare questa normativa a quella che sarà emanata, ci auguriamo quanto prima, dalla Comunità europea, noi abbiamo previsto all'articolo 4, che riguarda le competenze del comitato venatorio, un'apposita disposizione che consente allo stesso comitato venatorio e al Ministero dell'agricoltura di assumere l'iniziativa per l'adeguamento alle norme che in materia verranno stabilite dalla Comunità europea. Per concludere, dirò quindi che abbiamo fatto ogni sforzo per portare a termine un buon lavoro. Tenendo conto di tutte le osservazioni sollevate in sede di Sottocommissione e da organismi esterni al Parlamento, dei pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione ecologica, abbiamo cercato di dare alla nostra Commissione una traccia, che speriamo sia sufficientemente valida, per varare una legge di principi che non solo sia all'avanguardia, ma che risponda ai criteri sui quali ci siamo mossi, di salvaguardia

dell'ambiente naturale e della fauna e di un esercizio venatorio che fosse corrispondente a quei criteri.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Pacini per l'ampia ed esauriente relazione.

Dobbiamo ora decidere su come procedere. Il senatore Pacini ha fatto un'osservazione circa l'iniziativa del Governo, tramite il Ministro degli esteri, di recezione del trattato internazionale di cui ancora non si conoscono i termini.

Il sottosegretario Lo Bianco mi ha pregato di fare in modo che nel corso della discussione venga tenuta presente questa iniziativa del Governo, per vedere quali interferenze vi possano essere tra il trattato in-

ternazionale ed il disegno di legge che andremo ad esaminare. Non credo comunque — sono d'accordo col senatore Pacini — che noi dovremo bloccare la discussione del presente disegno di legge; penso che dovremo tener conto di questo trattato, vedere di che cosa si tratta e proseguire la discussione stessa.

Chiarito questo punto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. GIULIO GRAZIANI